

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 30-01-1982

Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Puglia nel contesto del sistema portuale della Regione Puglia.

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

La legge sull' «< Ordinamento dei porti e degli approdi turistici nel contesto del sistema portuale della Regione Puglia >> tende a disciplinare, in riferimento alla programmazione e pianificazione dell' intero sistema portuale della Regione, gli insediamenti e i finanziamenti di porti ed approdi turistici.

La Regione Puglia, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente ed allo scopo di promuovere ed integrare lo sviluppo socio - economico del territorio in relazione delle particolari esigenze di pesca, della nautica da diporto, del turismo e delle altre attività produttive, nonché allo scopo di assicurare la coordinata realizzazione degli interventi in materia portuale sul proprio territorio, predispone un piano di coordinamento per la classificazione, realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti e degli approdi marittimi e lacuali nella stessa regione, fatte salve le competenze statali in materia.

Il piano di coordinamento deve tener conto delle classificazioni di cui al Testo Unico del 16- 7- 1884, n. 2518 e successive modifiche, integrate dalle previsioni dei porti ed approdi turistici.

ARTICOLO 2

Il piano regionale di coordinamento deve contenere l' elencazione e la localizzazione dei porti e degli approdi esistenti da ristrutturare e da costruire, nel periodo di validità fissato dal piano stesso.

Il piano indica la destinazione ed i ruoli dei singoli porti ed approdi, riguardo alla loro capacità ricettiva, al loro sviluppo, alle loro caratteristiche, alla ricettività e sviluppo del territorio di riferimento.

Il piano indica altresì la classificazione dei porti, fatte salve le leggi vigenti.

Con il piano sono stabilite le direttive relative ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi, in armonia con gli indirizzi programmatici e territoriali rivenienti da leggi e piani nazionali e regionali.

Il piano regionale di coordinamento si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti e progetti di massima per i singoli approdi.

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi sono approvati ai sensi dei successivi articoli, fatte salve le disposizioni statali in materia.

Non possono essere realizzati porti ed approdi che non siano inseriti nel piano di cui all' art. 1, fatte salve le competenze statali in materia.

Il piano regionale di coordinamento è soggetto alle norme di cui al Titolo II Cap. I della LR n. 56 del 31- 5- 80.

La realizzazione delle opere previste da detto piano è soggetta alle norme di cui alla legge statale 28- 1- 1977, n. 10 e della LR n. 56 del 31- 5- 1980.

ARTICOLO 3

Sono da classificare come porti turistici, ai fini della presente legge, quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati, in via permanente, alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonché di infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Sono da classificare come approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettività dei natanti da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.

Le ulteriori classificazioni portuali sono quelle indicate dal Testo Unico 16- 7- 1884, n. 2518 e successive modifiche, con la specificazione che si intende per approdo marittimo l'insieme di opere e di impianti idonei a consentire l'ormeggio e sprovviste parzialmente o totalmente delle difese di mare e dei servizi e delle infrastrutture necessarie al soddisfacimento degli utenti.

I porti marittimi possono comprendere sezioni specializzate per la pesca e il turismo.

ARTICOLO 4

I porti e gli approdi realizzati o da realizzare sui beni demaniali, sono soggetti alle norme fissate dalla presente legge, fatte salve le disposizioni statali in materia e le competenze statali in ordine alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale, alla polizia doganale. Le opere portuali sono assoggettate al regime concessorio se richiesto dalla vigente legislazione.

Con il provvedimento di approvazione, le opere previste nei piani regolatori dei porti o nei progetti di massima degli approdi, inserite nel piano regionale di coordinamento di cui al precedente art. 1, sono dichiarate di pubblica utilità.

ARTICOLO 5

Al fine di acquisire ed elaborare gli elementi necessari per la formazione del piano regionale di coordinamento di cui all' art. 1 è istituita una Commissione tecnica dei porti così composta:

- dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
- dal Coordinatore dell' Assessorato regionale ai Trasporti;
- dal Coordinatore dell' Assessorato regionale ai LLPP;
- dal Coordinatore dell' Assessorato regionale al Turismo;
- dal Coordinatore dell' Assessorato regionale all' Urbanistica;
- dal Coordinatore dell' Assessorato regionale alla Programmazione;
- dall' Ingegnere Capo del Genio Civile per le opere Marittime;
- dal Direttore Marittimo sovrintendente alle Capitanerie di Porto della Regione;
- dal Segretario della Commissione consiliare permanente regionale ai LLPP ed Urbanistica.

Ogni componente può delegare un suo rappresentante.

La Commissione deve essere convocata con almeno cinque giorni di anticipo.

ARTICOLO 6

Il piano regionale di coordinamento di cui all' art. 1 è predisposto, nel rispetto degli artt. 4e 5 della LR n. 56 del 31- 5- 1980, ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale, sentita la Commissione tecnica dei porti di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 7

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi debbono essere corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l' acquisizione delle aree, per la realizzazione delle opere (ivi compresi gli impianti e le attrezzature necessarie per l' attuazione dei piani e progetti stessi) nonché da una dettagliata relazione geologica dell'area interessata e da uno studio sull' andamento delle correnti marine interessanti il paraggio.

I piani e progetti di cui al comma precedente, da adottarsi da parte del Consiglio comunale anche ai fini urbanistici, dovranno inoltre essere corredati da apposita documentazione tecnica attestante l' inserimento dell' opera nel contesto territoriale di riferimento, alla luce delle caratteristiche, della ricettività e dello sviluppo propri della zona di influenza del porto o dell' approdo.

I suddetti piani regolatori ed i progetti di massima degli approdi, redatti in conformità delle precedenti disposizioni, sono esaminati dalla Commissione di cui all' art. 5 al fine di verificarne la rispondenza al piano regionale di coordinamento e sono approvati dalla Giunta regionale, con le

ulteriori modalità fissate dalla legislazione vigente e nel rispetto delle norme e previsioni del piano regionale di coordinamento di cui all' art. 1 della presente legge.

ARTICOLO 8

In caso di regime concessorio, i richiedenti la concessione di cui all' art. 4, siano essi soggetti pubblici o privati, ferme restando le norme di cui all' art. 37, I co. cod. nav., dovranno effettuare la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e dei servizi, rispettivamente da eseguirsi e da espletarsi sui beni demandati in concessione, in conformità dei piani regolatori dei porti o dei progetti di massima degli approdi approvati dalla Giunta Regionale.

I Comuni, qualora divengono concessionari nei modi di cui all' art. 4 e realizzino le opere relative ai porti ed approdi turistici, possono, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, affidare la gestione dei porti e degli approdi turistici a privati sulla base di convenzione tipo approvata dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 9

La Regione, ai fini della realizzazione e ristrutturazione dei porti e degli approdi turistici, può concedere contributi finanziari a favore degli enti locali interessati, contributi che, per il biennio 1981/ 82, potranno essere concessi in conto capitale fino alla misura del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di tali opere e, per gli anni, successivi, saranno erogati tramite la istituzione di un fondo di rotazione, previsto con la legge regionale di approvazione del bilancio.

Qualora gli enti locali interessati non siano in grado di far fronte alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile per dette opere ed il contributo di cui al comma precedente, la Regione può concedere il finanziamento per l' intero importo della spesa, salvo recupero del 30% a carico degli Enti stessi.

ARTICOLO 10

Il Consiglio regionale, sulla base degli stanziamenti previsti nella legge regionale di bilancio, approva, su proposta della Giunta regionale, ed in conformità al piano regionale di coordinamento di cui all' art. 1, il programma di finanziamento di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 11

L' erogazione dei contributi in conto capitale per il periodo 1981/ 82 verrà disposta dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 13 e sulla base dell'avvenuta approvazione, da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo relativo alle opere previste nel programma di cui all' articolo precedente e, per la parte di finanziamento eccedente la misura del 70%, subordinatamente alla formale assunzione dell' onere di rimborso da parte degli enti stessi.

ARTICOLO 12

All' onere riveniente dall' applicazione della presente legge si provvede come segue:

- per L. 200.000.000 relativi allo studio ed alla redazione del piano di coordinamento, da imputare sul Cap. 00138 del Bilancio 1981, disponibile;
- per la realizzazione delle opere, su apposito capitolo da istituire nel Bilancio 1982 e successivi così denominato: << Fondo per interventi straordinari nei porti di competenza della Regione, compresi i porti ed approdi turistici, il cui onere trova copertura nel Bilancio pluriennale 1981/ 82 approvato con LR n. 33 del 23- 6- 81.

ARTICOLO 13

Fino all' entrata in vigore del piano regionale di coordinamento di cui all' art. 1, la costruzione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti ed approdi nel sistema portuale della Regione Puglia, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà aver luogo, esclusivamente, previa approvazione da parte del Consiglio regionale, fatte salve le

competenze statali in materia e sentiti i pareri degli uffici e Comitati regionali competenti, nonché della Commissione tecnica di cui all' art. 5 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 gennaio 1982